

**INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

**Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente/Aderente**

a) Ragione o denominazione sociale	BANCA VALSABBINA S.C.P.A.
b) Registro Unico degli Intermediari (RUI)	Numero di iscrizione: D000027065 Data di iscrizione: 1 FEBBRAIO 2007 Sezione: D - BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, SIM E POSTE ITALIANE Qualifica con cui il soggetto opera: BANCA
c) Indirizzi	Sede Direzionale: VIA XXV APRILE 8, 25121 BRESCIA (BS) Sede Legale: VIA MOLINO 4, 25078 VESTONE (BS)
d) Recapito telefonico Indirizzo di posta elettronica Indirizzo di posta elettronica certificata	030 37231 <a href="mailto:assicurazione@bancavalsabbina.com">assicurazione@bancavalsabbina.com</a> <a href="mailto:assurance@pec.lavalsabbina.it">assurance@pec.lavalsabbina.it</a>
e) Indirizzo internet	<a href="http://www.bancavalsabbina.com">www.bancavalsabbina.com</a>

**Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

**Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo e riassicurativo**

BANCA VALSABBINA rende disponibili nei locali delle proprie filiali e sul sito internet dell'Istituto ([www.bancavalsabbina.com](http://www.bancavalsabbina.com)) nella sezione Trasparenza i seguenti elenchi:

1. Elenco delle imprese di assicurazione con le quali BANCA VALSABBINA ha rapporti d'affari, anche sulla base collaborazioni orizzontali o lettere d'incarico;
2. Elenco degli obblighi di comportamento a cui adempie, di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n.40/2018.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub 1.

**Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- a) BANCA VALSABBINA non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione
- b) Nessuna impresa di assicurazione, o impresa controllante di un'impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di BANCA VALSABBINA
- c) BANCA VALSABBINA, al fine di evitare che il conflitto d'interessi incida negativamente sull'interesse del cliente, valuta specificamente per ciascun rapporto contrattuale se l'eventuale contemporanea qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente.

**Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente/Aderente**

L'intermediario informa che:

- a) il Contraente/Aderente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto:
  1. all'Ufficio Reclami di BANCA VALSABBINA, secondo le seguenti modalità:
    - inviando una lettera con posta ordinaria oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo BANCA VALSABBINA S.c.p.a. Sede di Brescia - Ufficio Reclami, Via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia
    - inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com) o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it)
  2. all'Ufficio Reclami dell'impresa di assicurazione emittente il prodotto assicurativo, inviando una comunicazione scritta secondo le modalità e i recapiti per i reclami indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) Aggiuntivo relativo allo specifico prodotto assicurativo.

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi:

- nominativo del Contraente/Aderente/Aderente e dati anagrafici;
- oggetto del reclamo, breve descrizione dei fatti, indicazione delle motivazioni e della richiesta

- b) Il Contraente/Aderente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Banca o dell'impresa di assicurazione entro i termini di legge, può rivolgersi:
  - all'IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato da BANCA VALSABBINA o dall'impresa di assicurazione.  
Restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, per i quali vige la competenza dell'ACF;
  - all'ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie, consultando il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)
  - al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), attivando una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione;  
Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
  - alla CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Via G. B. Martini n. 3 – 00198 Roma, per l'accertamento dell'osservanza, da parte dell'impresa di assicurazione e dell'Intermediario, delle disposizioni del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 59 (Testo Unico della Finanza) relativamente ai prodotti di investimento assicurativi;

- alla COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Piazza Augusto Imperatore 27 – 00186 Roma, per contestazioni riguardanti le forme di previdenza complementare;
- c) Il Contraente/Aderente può avvalersi altresì di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.